

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 13368 Anno 2018**  
**Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO**  
**Relatore: ROCCHI GIACOMO**  
**Data Udiienza: 24/01/2018**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

**IODICE GIOVANNI** nato il 29/07/1987 a CASERTA

avverso la sentenza del 11/04/2017 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito il difensore avvocato Michele Spina che ha chiesto l'accoglimento del  
ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte Militare d'appello confermava quella del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli di condanna di Iodice Giovanni alla pena di mesi uno di reclusione per il delitto di allontanamento illecito.

Secondo l'imputazione, Iodice non si era presentato al reparto di appartenenza il 9/11/2015, per rientrare solo il 13/11/2015.

Il presupposto della vicenda processuale era rappresentato dalla produzione di un certificato medico asseritamente falso: Iodice avrebbe falsamente prospettato al dr. Pietro Casella i fatti così da indurlo ad attestare l'esistenza di una patologia inesistente; nei giorni di assenza dal servizio l'imputato si trovava a Barcellona come istruttore di una squadra di kick boxing ai campionati mondiali che ivi si tenevano. Secondo la difesa, invece, il sanitario non aveva attestato di avere visitato il paziente il giorno del rilascio del certificato; comunque, l'imputato effettivamente soffriva di un'inflammazione al metacarpo della mano sinistra.

Secondo il G.U.P. l'imputato era rimasto assente dal servizio per quattro giorni senza alcun giustificato motivo, tale non potendosi considerare la patologia di esiti di frattura al metacarpo, per la sua scarsa rilevanza sul tipo di servizio da svolgere; Iodice si era allontanato volontariamente, pur essendo perfettamente consapevole che non gli era stata rilasciata alcuna licenza. Il fatto non poteva considerarsi di particolare tenuità.

Secondo l'appellante, l'assoluzione dell'imputato dai reati di simulazione di infermità e truffa militare avrebbe dovuto condurre anche a quella per il delitto di allontanamento illecito: se il certificato medico non era ideologicamente falso, perché la patologia lamentata era effettivamente sussistente e per di più dipendente da causa di servizio, non esisteva alcun allontanamento illecito.

Secondo la Corte, le argomentazioni dell'appellante non erano pertinenti al reato per il quale era intervenuta condanna: a prescindere dalla falsità del certificato medico, l'attestazione sanitaria non era stata ritenuta idonea a giustificare l'assenza del militare, ponendo quest'ultimo in una situazione di assenza ingiustificata che, laddove Iodice fosse stato in Italia, avrebbe imposto l'immediato rientro in servizio.

Quanto all'elemento psicologico del reato, la Corte ricordava che lo stesso imputato aveva dichiarato in dibattimento di avere chiesto più volte la concessione di un congedo all'estero, ben consapevole che la richiesta doveva essere presentata con un congruo anticipo di quindici giorni, e che il congedo gli era stato negato nonostante avesse fatto presente di avere già prenotato il

viaggio all'estero; aveva anche aggiunto che il Cap. Accarino gli aveva consigliato di mandare un certificato, garantendogli che lo avrebbe "coperto", circostanza decisamente negata dall'Ufficiale.

Le dichiarazioni dell'imputato dimostravano, secondo la sentenza, la sua piena consapevolezza dell'illiceità penale del suo comportamento, tanto che egli aveva chiesto all'Ufficiale se vi fossero possibilità alternative; in mancanza di esse, aveva presentato il certificato medico nella speranza di ottenere un'autorizzazione che egli sapeva essergli già stata negata: si trattava di una visione distorta delle certificazioni mediche, che non rappresentano un sistema alternativo per ottenere permessi.

Iodice aveva confermato di avere effettuato la prenotazione del viaggio all'estero prima di ottenere il congedo e di non avere in alcun modo modificato il proprio proposito quando aveva avuto notizia del rigetto della richiesta di congedo, dimostrando un sostanziale disinteresse per le contrarie determinazioni dell'Amministrazione e una considerevole protervia. Per di più, non aveva nemmeno accelerato il suo rientro in Italia dopo il termine dei campionati di kick boxing.

Il fatto era grave e la pena inflitta appariva congrua.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Giovanni Iodice, deducendo contraddittorietà ed inosservanza della legge penale.

Pur avendo chiesto una licenza per il periodo dal 2 al 15 novembre 2015 da fruire all'estero, la licenza era stata concessa soltanto fino al giorno 8 novembre, in quanto Iodice doveva seguire un corso a Roma a partire dal 9 novembre; l'Ufficiale, però, era stato accomodante e aveva consigliato Iodice di presentare un certificato medico assicurandogli che lo avrebbe coperto.

La smentita dell'interessato non era credibile e la stessa sentenza di appello riteneva incerta la circostanza. Se il consiglio fosse stato effettivamente dato, l'imputato sarebbe stato indotto in errore dal superiore e avrebbe fatto pervenire il certificato sicuro di essere giustificato: sarebbe stato, quindi, in buona fede e l'allontanamento dal servizio sarebbe stato colposo e non doloso.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131 *bis* cod. pen. e 411 cod. proc. pen..

Il fatto contestato era da ritenersi di lieve entità, tenuto conto anche dell'incensuratezza dell'imputato.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Il reato di allontanamento illecito, nel caso in cui il militare sia legittimamente assente, si consuma quando il soggetto, senza giusto motivo, non si presenta nel giorno successivo a quello previsto.

Nel caso in esame, Iodice aveva ottenuto una licenza fino all'8/11/2015; aveva tuttavia fatto pervenire un certificato medico che attestava la necessità di quattro giorni di riposo per una diagnosi di esiti di frattura del metacarpo, rientrando solo il 13/11/2015. Come è pacifico, in quei giorni l'imputato si trovava all'estero, a Barcellona, come istruttore di una squadra di kick boxing ai campionati mondiali che ivi si tenevano.

L'imputato è stato assolto dall'imputazione di simulazione di infermità aggravata, ritenendo il Giudice di primo grado che Iodice verosimilmente non conoscesse l'esatto contenuto del certificato (fatto pervenire tramite i genitori) e tenendo conto che egli aveva effettivamente subito la frattura certificata.

Tuttavia, lo stesso Giudice osservava che il certificato non attestava affatto l'inabilità di Iodice al corso teorico cui era stato assegnato, che iniziava il 9/11/2015: valutazione sostanzialmente pacifica.

Del resto, il certificato non era neppure idoneo a indurre in errore i superiori, tanto che la denuncia del sottoposto era intervenuta già il 12/11/2015, prima del rientro del militare.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il suggerimento a Iodice da parte del superiore – negato recisamente dall'interessato e non provato – di far pervenire un certificato medico che "coprisse" il lasso di tempo successivo all'8/11/2015 non avrebbe affatto modificato l'elemento soggettivo del reato, trasformandolo in colposo: in effetti, il dolo del reato contestato è limitato alla consapevolezza della mancata presentazione nel giorno previsto e alla mancanza di un "giusto motivo".

Come osserva acutamente la Corte territoriale, le stesse dichiarazioni dell'imputato in dibattimento dimostrano eloquentemente che egli era consapevole di non avere alcun "giusto motivo" per non presentarsi il 9/11/2015, atteso che gli esiti della frattura, così come non gli impedivano di viaggiare e di seguire la squadra di kick boxing, non gli impedivano nemmeno di partecipare ad un corso teorico; quindi, non vi era affatto la consapevolezza di un motivo "giusto", ma piuttosto la speranza di un atteggiamento tollerante da parte dei

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

superiori che, invece, tolleranti non furono.

Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza impugnata motiva adeguatamente sull'insussistenza dei presupposti dell'art. 131 *bis* cod. pen. sia con riferimento al dolo intenso del soggetto che con riferimento al discredito e alle perplessità suscitate nell'ambiente lavorativo dalla diffusione della notizia della presenza del militare all'estero nonostante la presentazione della certificazione medica; d'altro canto, l'assenza è durata più giorni, "sfiorando" il limite previsto per il delitto di diserzione.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 gennaio 2018